



# Criticità operative ai fini dell'applicazione degli artt. 80 e 193 del Codice della strada in modalità automatica

**C**

ome è noto Il Legislatore ha emanato il 28 dicembre 2015 la legge di Stabilità n. 208 (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, Suppl. Ordinario n. 70, con entrata in vigore 1 gennaio 2016). Nel testo della legge sono state previste e confermate le modifiche al codice della strada ma, con un intervento di integrazione della lettera g-bis del comma 1-bis dell'articolo 201, all'elenco delle violazioni che possono essere accertate con apparecchiature di rilevamento debitamente approvate, si aggiungono le revisione obbligatoria dei veicoli, art. 80, le violazioni dell'assicurazione obbligatoria, art. 193 e le violazioni della massa complessiva dei veicoli e rimorchi, art. 167 (comma 597).

Ai fini di una maggiore comprensione

Ergo, i dispositivi di cui all'art. 201, comma 1-bis, potranno essere utilizzati anche per controllare gli obblighi assicurativi, vale a dire se si è in regola o meno con il pagamento della polizza di responsabilità civile auto, la revisione del veicolo oltre a verificare il trasporto irregolare di materiale quando lo stesso superi la massa indicata sulla carta di circolazione. La verifica del possesso del titolo assicurativo, ovvero della avvenuta revisione dei veicoli circolanti, potranno essere accertate consultando il sistema telematico della banca dati ministeriale, tutti i dati delle revisioni e delle polizze potranno essere direttamente consultati senza dover ricorrere al controllo dell'esposizione del tagliando sul parabrezza, non più obbligatoria ovvero la verifica diretta delle carte di circolazione affinché la misura possa ufficialmente entrare in vigore, tuttavia, bisognerà attendere l'avvenuta approvazione ovvero omologazione dei dispositivi in questione, ed è proprio da qui che iniziano i problemi.

Per una maggiore comprensione delle considerazioni di seguito esposte e delle conclusioni a cui si vuole pervenire, si ritiene utile ed opportuno richiamare in via preliminare i testi delle normative in esame si riporta il testo della normativa sopra citata.



Il testo vigente ante approvazione definitiva della legge di stabilità dell' art. 201, comma 1 lett. g-bis) del Codice della strada, prevedeva :” accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento”

E' opportuno che la lettura del testo in esame avvenga in coordinamento con quanto disposto dall'articolo 201, comma 1-quater: “In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non e' necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico..... omissis..... “

Dalla lettura del combinato delle disposizioni sopra richiamate appare evidente come la legittimità dell'utilizzo dei dispositivi automatici per le violazioni elencate sia condizionato all' esito positivo della procedura di omologazione, ovvero approvazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con quanto previsto in via generale dall'art. 45, comma 6 del Codice che afferma: “Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione”.

L'art. 192 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada ( DPR 495/92 ) disciplina il procedimento di omologazione o di approvazione chiarendo anche la portata ed il significato dei termini “ omologazione” e “ approvazione”.

L'aspetto critico riguarda il fatto che per le procedure di omologazione o di approvazione dei dispositivi automatici per il rilevamento delle violazioni di cui all'articolo 193 del Codice della strada ci sarebbero due procedure diverse applicabili entrambe, in quanto risulta

tuttora in vigore – e quindi non abrogata - la disposizione normativa di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto legge 1/2012 convertito in legge 27 /2012, che prevede: “ La violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli può essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi è l'obbligo di contestazione immediata. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell'ambito di quelli di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d'intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

Quindi, come detto, alla luce di quanto sopra sembrano sussistere due diverse procedure di omologazione o approvazione dei dispositivi automatici in questione, la prima prevista dal Codice della strada, la seconda disciplinata dall'art. 31, comma 3, della legge 27/2012.

A parere dello scrivente dovrebbero trovare applicazione le modifiche apportate con la legge di stabilità al Codice della strada, in quanto l'emanazione di quest' ultima dovrebbe aver abrogato tacitamente il comma 3 dell'art. 31 della legge 27/2012,



nelle parti in cui è prevista una diversa disciplina.

Tale assunto trova la sua ragione su quanto disposto dall'art. 15 delle Preleggi, ove è previsto che la cessazione di una norma giuridica si verifica, oltre che per abrogazione espressa, anche per abrogazione tacita o per incompatibilità - qualora il Legislatore emani una legge successiva che sia incompatibile con una esistente - ovvero per nuova disciplina dell'intera materia già regolamentata dalla legge precedente.

Appare evidente come nel caso in questione l'incompatibilità e la contraddizione tra le due leggi emerga in modo palese, in quanto risulta impossibile la contemporanea applicazione di entrambe, cosicché dall'eventuale applicazione e osservanza della nuova legge, non si può non derogare alla disapplicazione ed inosservanza dell'altra.

Tra l'altro, anche se si volesse ipotizzare una applicazione coordinata dei due testi di legge in esame, va comunque evidenziato come il comma 3, dell'art. 31, della legge 27/2012, risulti doppiamente contraddittorio: una prima volta quando afferma che la violazione dell'obbligo può essere rilevata con dispositivi approvati ed omologati ai sensi dell'art. 45, comma 6, del Codice della strada ( 1° periodo ), tra i quali risultano anche quelli per il controllo dell'accesso alle zone a traffico limitato, e poi prevede un apposito decreto per definire le caratteristiche dei sistemi di rilevamento a distanza nell'ambito di quelli di cui al primo periodo; una seconda volta nella parte in cui nel prevedere un obbligo di approvazione o di omologazione dei dispositivi rimanda comunque all'emanazione di un decreto ai fini dell'individuazione delle caratteristiche dei medesimi, quando tale provvedimento non risulta necessario per la procedura di approvazione che, allo stato dei fatti, potrebbe trovare diretta applicazione.

Comunque, al di là della "quaestio iuris" circa l'incompatibilità e la contraddizione tra le due leggi in esame, rimane il fatto, sicuramente il più importante, che da un punto di vista procedurale - operativo, qualora non venisse adottata - tra le due in esame - la corretta procedura per l'approvazione o omologazione le apparecchiature per il rilevamento della

eventuale violazione dell'art. 193, si rischierebbe l'inevitabile annullamento di tutti gli accertamenti effettuati in modalità automatica, in quanto conseguenza di una condizione di illegittimità " ab origine".

Appare evidente, inoltre, come la modifica appena approvata si inserisce in un contesto normativo non coordinato, tenuto conto che continua ad esistere l'articolo 193, con i commi 4-ter e seguenti, che già consentono l'impiego delle immagini rilevate in occasione delle violazioni accertate con taluni apparecchi omologati, ma che impongono una procedura complessa che passa attraverso la richiesta dell'esibizione dei documenti assicurativi, a sensi dell'articolo 180, comma ottavo, impedendo di fatto l'accertamento diretto della violazione dell'articolo 193 sulla base della sola risultanza della banca dati dei veicoli assicurati.

Peraltro, l'aver inserito la possibilità di accertare le violazioni dell'articolo 193 nel comma 1-bis, lettera g-bis dell'articolo 201, comporta:

- l'applicazione del comma 1-quater, per cui non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico che siano gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma primo;

- fuori dei centri abitati questi strumenti possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, secondo direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In questo caso non sarebbe necessario, in quanto non direttamente previsto dalla norma, chiedere all'obbligato in solido di presentare la documentazione comprovante la copertura assicurativa, né la revisione, ma si dovrebbe procedere direttamente, come sarebbe auspicabile, con la notifica del verbale per le violazioni dell'articolo 80 e 193;

- nessun obbligo di richiedere con la procedura ex art. 180 l'esibizione del titolo assicurativo al proprietario del veicolo.

Proprio quest'ultimo punto dovrebbe far riflettere sulle conseguenze operative

che si potrebbero avere qualora l'organo accertatore applicasse la procedura dell'art. 193, comprensiva della sanzione accessoria della confisca amministrativa, ad un utente della strada che al momento dell'accertamento era comunque in possesso del titolo assicurativo, e che tale condizione non risultava nel sistema solo per un ritardo di comunicazione da parte della società assicurativa. Si dovrà procedere in autotutela di ufficio? L'utente ingiustamente sanzionato dovrà necessariamente esperire le procedure impugnatorie di cui agli artt. 203 e 204 bis? Oppure ancora?

Inoltre, ipotizziamo la possibilità che un utente sia effettivamente sprovvisto di titolo assicurativo e nella medesima giornata sia sanzionato ai sensi dell'art. 193 da più dispositivi automatici gestiti da organi di polizia diversi o con diversa competenza territoriale. Quale verbale di contestazione dovrà pagare tra quelli che gli saranno notificati? Il primo notificato? Il primo accertato? E se dovesse pagare effettivamente quest'ultimo ma gli viene notificato per es. il secondo accertamento in ordine temporale e che provveda nell'immediato a pagare l'importo sanzionatorio, quando gli viene notificato il primo accertamento, che succede? Si dovrà provvedere a restituire quello già pagato? Voglio intenzionalmente soprassedere di analizzare nella stessa situazione di quanto succederebbe con la sanzione accessoria della confisca, lascio le valutazioni alla fantasia dei lettori.....

Il testo dei commi integrativi all'art. 201, comma 1 bis, del CDS, dopo l'approvazione del decreto concorrenza ( legge 124 del 4 agosto 2017 ) e che si riportano di seguito, contribuiscono a creare ancora più confusione.

- g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

- 1-quinquies in occasione della rilevazione delle violazioni di cui al



comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 193.

Difatti, a parere dello scrivente, il richiamo all' art. 13 della legge 689/81 non trova una applicazione coerente e coordinata con una disposizione normativa ben precisa che richiama, per l'utilizzo di tali dispositivi, un obbligo di approvazione ovvero omologazione in un ambito di "lex specialis" come è il Codice della strada.

Per quanto concerne la possibilità di utilizzare, ai fini di un completamente dell'istruttoria, la procedura ex art. 180 CDS nei confronti dei titolari dei veicoli che risultino privi della revisione ovvero del titolo assicurativo a seguito

dell' informazione ottenuta su strada utilizzando i dispositivi attualmente in commercio, non si ritiene possibile per i motivi di fatto e le ragioni di diritto di seguito elencate.

L'art. 200, comma 1, del Codice della strada, stabilisce che «Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta».

L'art. 201, comma 1, del C.d.S, invece, stabilisce che «qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale ... deve indicare i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata»; e il successivo comma 1-bis recita: «Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1 ... ».

Nel medesimo comma, in particolare la lettera g-bis) riporta: "accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento."

Il comma 1-quater precisa che "in occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico .... Omissis....".

Dalla lettura del combinato delle disposizioni normative di cui sopra, appare evidente che le eventuali infrazioni di cui agli artt. 80 e 193 del Codice della strada, possono essere accertate in modalità automatica con la possibilità della contestazione differita, solamente previa l'utilizzo di un dispositivo omologato ovvero approvato da Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Allo stato attuale, come già precedentemente precisato, non risulta approvato ovvero omologato, alcun dispositivo funzionante in modalità automatica per l'accertamento della omessa revisione del veicolo circolante.

Inoltre, come conseguenza logica, non appare neppure regolare l'adozione della procedura adottata ai sensi dell'art. 180 del Codice della strada, che al comma 8, prevede: "Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice,..... Omissis.....", in quanto, proprio per l' assenza di dispositivi automatici approvati come sopra precisato, è possibile accertare la violazione in esame solo ed esclusivamente attuando la procedura di accertamento con contestazione immediata, procedura questa necessaria per poi, a seconda delle situazioni, applicare l'iter dell' art. 180, comma 8.

In conclusione, da un punto di vista operativo, si ritiene che allo stato attuale l'accertamento delle violazioni degli artt. 80 e 193 con l' ausilio dei dispositivi automatici attualmente in commercio, possa essere effettuato solamente in contestazione immediata. Tale posizione, tra l'altro, è stata confermata anche dal Ministero dell'Interno con nota prot. 300/A/1720/18/127/9.

**Direttore Amministrativo  
del Ministero delle Infrastrutture  
e dei trasporti**